



Università degli Studi di Messina

Il Garante degli Studenti

RELAZIONE ANNUALE

Premessa

La presente relazione – redatta ai sensi del combinato disposto dell’art. 18, comma 2, dello Statuto¹ e dell’art. 6² del Regolamento per la Disciplina del Garante degli Studenti, Dottorandi e Specializzandi dell’Università degli Studi di Messina – riguarda l’attività svolta dal Garante nell’anno 2019.

Essa dà sinteticamente conto delle prassi seguite e del tipo di problemi posti o segnalati dagli studenti, nonché dei modi in cui si è cercato di rispondervi.

Considerazioni preliminari in ordine al ruolo, alla funzione e all’attività del Garante

¹ Ai sensi della citata disposizione, il Garante redige ed invia agli organi di governo una relazione annuale sulla condizione degli studenti nell’Ateneo, sollecitando, se del caso, l’adozione delle misure ritenute opportune al fine di migliorare tale condizione.

² Si riporta, per completezza e comodità espositiva l’art. 6 del Regolamento per la Disciplina del Garante degli Studenti rubricato Relazione annuale:

“1. Il Garante degli Studenti invia annualmente una dettagliata relazione sulla attività svolta nell’anno precedente, contenente eventuali segnalazioni e proposte di innovazioni regolamentari e/o procedurali al Rettore, al Direttore Generale, al Consiglio degli Studenti e al Senato Accademico.

2. Nella relazione annuale il Garante degli Studenti può indicare situazioni meritevoli di considerazione e tutela, sollecitando l’adozione degli opportuni atti, provvedimenti o soluzioni pratiche. La relazione annuale contiene l’indicazione del numero delle istanze e/o segnalazioni pervenute ed è resa pubblica sul portale di Ateneo.

3. In casi di particolare importanza od urgenza, il Garante degli Studenti può trasmettere al Rettore, al Direttore Generale, al Consiglio degli Studenti e al Senato Accademico apposite relazioni su questioni specifiche, anche segnalando l’opportunità di adottare appositi provvedimenti”.

Appare opportuno preliminarmente precisare il ruolo, la funzione, il *modus operandi* e l'attività svolta da questo Garante all'interno dell'Ateneo messinese.

Secondo l'art. 18 dello Statuto dell'Università degli Studi di Messina, al Garante degli Studenti, dei Dottorandi e degli Specializzandi, al fine di tutelare i diritti degli studenti, compete l'iniziativa e la partecipazione nei procedimenti volti a rimuovere e sanzionare le irregolarità, le carenze, le disfunzioni, i ritardi e gli eventuali abusi nei confronti degli studenti.

E' necessario, tuttavia, chiarire che il Garante, nonostante questo ruolo di tutore e di difensore dei diritti degli studenti, non ha compiti, né poteri che si sovrappongano a quelli degli organi accademici, degli uffici amministrativi e dei docenti, né quindi è chiamato mai a sostituirsi ad essi.

Il primo approccio, a fronte delle segnalazioni e delle richieste ricevute, è quello di facilitare la comunicazione degli studenti con gli altri vari attori della vita universitaria, in particolare promuovendo, prima di tutto, l'interlocuzione diretta degli studenti stessi con i docenti, che con gli organi collegiali che sovrintendono allo svolgimento della didattica.

Il secondo passaggio, ove necessario, è la segnalazione ai responsabili di effettive disfunzioni, con l'eventuale suggerimento di possibili soluzioni.

Si provvede, infine, a porre all'attenzione degli organi accademici situazioni che appaiano meritevoli di intervento, valutando, e se del caso suggerendo, l'opportunità di eventuali interventi modificativi di regole o di procedure, nonché sollecitando e monitorando interventi in corso di realizzazione.

Appare opportuno evidenziare, in questa sede, che il principio di base nonché lo spirito in cui si è sempre mosso questo Garante, nel facilitare i rapporti fra i diversi soggetti, è quello di considerare l'Università un luogo di appartenenza, una comunità di studio e di lavoro caratterizzata da un clima di dialogo e di cooperazione per i fini comuni e nel rispetto reciproco.

Quasi sempre gli studenti hanno dimostrato di condividere questo *humus*, e spesso anche il solo fatto di essere ascoltati e di poter interloquire in un contesto nel quale vi era chi parlava e agiva collocandosi, per così dire, dalla parte loro e dalle loro esigenze legittime, ha potuto favorire l'assunzione di atteggiamenti costruttivi.

Per quanto riguarda i rapporti tra il Garante e gli altri Organi dell'Università, docenti e gli uffici amministrativi, l'intervento di questo Organo, per quanto si è potuto constatare, si è svolto attraverso una costante interlocuzione volta a risolvere costruttivamente, ove possibile, i problemi segnalati, ciò che per lo più sembra essere avvenuto.

Quando poi gli inconvenienti addotti o le esigenze, per sé legittime, fatte valere dagli studenti richiedevano, per essere affrontati, eventuali nuovi provvedimenti di carattere generale, il Garante ha investito dei problemi gli Organi accademici competenti.

Si precisa, infine, che l'intervento del Garante, laddove necessario, si è concretizzato anche nello studio e nell'approfondimento della normativa, suggerendo, se del caso, agli Uffici di competenza la propria interpretazione delle questioni nonché la soluzione ritenuta più idonea, nel rispetto della legalità e del principio di non discriminazione e di parità di trattamento.

Segnalazioni e richieste

Nel periodo di riferimento sono pervenute numerose richieste e segnalazioni per lo più da parte di studenti.

Nella maggior parte dei casi prospettati si rileva che si sono trovate soluzioni nel dialogo sia con gli utenti che con gli Uffici interessati dalle problematiche proposte.

In 36 casi è stata comunque l'Ufficio del Garante ha ricevuto anche una formale istanza.

Nella tabella riassuntiva allegata sono sintetizzate le tipologie di segnalazioni pervenute.

Le segnalazioni hanno riguardato diversi argomenti, la maggior parte dei quali può essere raggruppata nelle seguenti macro categorie:

- a) disfunzioni o ritardi relativi a procedure e adempimenti amministrativi che richiedono l'intervento di uffici (regolarizzazione posizione amministrativa degli studenti, prescrizione tasse universitarie, avviso di decadenza dagli studi);
- b) problemi concernenti il diritto allo studio (esonero tasse, accesso a strumenti compensativi per soggetti con disabilità, decadenza e rinuncia agli studi);
- d) problemi nell'organizzazione e nella regolamentazione della didattica (orari dei corsi, esenzione da prove d'esami, appelli di esami, appelli straordinari);
- e) difficoltà di rapporto con docenti relativamente a presenza, possibilità di colloquio, modalità e criteri di valutazione negli esami, assegnazione tesi e successiva impossibilità di seguire il lavoro svolto dallo studente.
- f) problemi relativi in generale ai servizi.

Si riscontrano richieste provenienti da quasi tutti i corsi di laurea o aree disciplinari.

I casi più significativi e pareri adottati

Ciò premesso in via generale, si riportano di seguito alcune tra le più significative problematiche delle quali l'Ufficio del Garante si è occupato, indicando sinteticamente, a titolo esemplificativo, gli interventi adottati.

-Problematica Ausili per candidato con DSA nell'esame di Stato per l'abilitazione allo svolgimento della professione.

Una questione particolarmente significativa affrontata dal Garante ha riguardato la problematica di un candidato con DSA, con necessità di adozione di supporti compensativi per il sostenimento delle prove d'esame.

In particolare, è giunta la segnalazione di un candidato con diagnosi di DSA (Disturbo Specifico dell'Apprendimento), con difficoltà nella scrittura, che, dovendo sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione professionale, lamentava l'inidoneità degli ausili offerti dall'Ateneo per sostenere le prove in condizione di pari opportunità. Il candidato evidenziava che la concessa possibilità di un tempo aggiuntivo rispetto a quello ordinario per l'effettuazione delle prove scritte e di utilizzo di computer con programma di correzione ortografica non avrebbero risolto la difficoltà derivante dalla specifica situazione soggettiva, posto che, una volta effettuato l'elaborato sul pc, avrebbe poi dovuto comunque ritrascriverlo su fogli di proprio pugno.

La questione sottoposta al Garante riguardava, dunque, come anticipato, la valutazione della possibilità di consentire al candidato l'utilizzo di ausili più consoni alla problematica specifica, e ciò alla luce della L. 170/2010³ che, con riferimento agli studenti con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA), prevede appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e anche durante il percorso degli studi universitari.

Il Garante, rilevato che con Decreto Ministeriale del 12 luglio 2011, e le allegate Linee guida, è previsto per gli Atenei – nella loro autonomia – di valutare la possibilità di adottare appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica⁴, segnalava come non fosse desueto accompagnare i soggetti con

³ La Legge 170/2010, nel perseguire fra le finalità anche quella di assicurare alle persone con DSA “ (...) “eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito professionale e sociale” (art 2, lett. h), prevede che “Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso di cicli di istruzione e formazione negli studi universitari” (art, 5, comma 1) e che “Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università, nonché agli esami universitari” (art. 5, comma 4).

⁴ In particolare, per quanto attiene le misure dispensative: privilegiando le verifiche orali piuttosto che scritte; prevedendo nelle prove scritte l'eventuale riduzione quantitativa, nel caso in cui non si riesca a concedere un tempo supplementare; considerando nel corso della valutazione i contenuti piuttosto che la forma e l'ortografia. Mentre per

DSA, durante lo svolgimento di prove scritte (nel caso in cui non ne fossero dispensati), da “*tutor scrittori*”, ovvero da soggetti deputati a trascrivere quanto elaborato dai candidati con l'utilizzo del computer, secondo le modalità di redazione della prova applicate agli altri candidati; che tale sistema avrebbe permesso al candidato di partecipare alla prova utilizzando il sistema di scrittura più consono alla particolare situazione soggettiva ed all'amministrazione di poter verificare, eventualmente, la corrispondenza tra quanto elaborato direttamente dal candidato e quanto trascritto dal tutor scrittore; che l'utilizzo del tutor scrittore avrebbe garantito, inoltre, l'anonimato dell'elaborato e la parità di trattamento fra i candidati.

In conclusione, il Garante, considerato il disturbo specifico dell'apprendimento dell'istante, certificato come di “grado severo”, al fine di garantire le pari opportunità durante lo svolgimento dell'esame, proponeva agli organi istituzionalmente preposti, ovvero il Direttore Dipartimento Amm.vo Servizi Didattici ed Alta Formazione ed il Responsabile Unità Operativa Servizi Disabilità/DSA e/o al Magnifico Rettore e al Direttore Generale, di voler consentire l'utilizzo degli strumenti compensativi/dispensativi ritenuti necessari, quali:

l'uso di personal computer con correttore ortografico;

un tempo supplementare fino a un massimo del 30% in più per la redazione degli elaborati;

l'affiancamento di un tutor scrittore che potesse trascrivere quanto elaborato dal candidato con l'utilizzo del computer.

Il candidato, grazie alla disponibilità degli Organi sopra richiamati, che hanno pienamente accolto i suggerimenti del Garante, ha potuto sostenere le prove d'esame, con gli accorgimenti richiesti, in condizioni di pari opportunità.

quanto riguarda gli strumenti compensativi, anche consentendo l'utilizzo di strumenti tecnologici di facilitazione nella fase di studio e d'esame. Per quanto attiene alle forme di verifica e di valutazione è prevista l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi già sopra descritti, ovvero: prove orali invece che scritte; uso di personal computer con correttore ortografico e sintesi vocale; tempo supplementare fino a un massimo del 30% in più oppure riduzione quantitativa; valutazione dei contenuti più che della forma. Peraltro, gli Atenei debbono prevedere servizi specifici per i DSA, di nuova attivazione o nell'ambito di quelli già preesistenti di tutorato e/o disabilità, che pongano in essere tutte le azioni necessarie a garantire l'accoglienza, il tutorato, la mediazione con l'organizzazione didattica e il monitoraggio dell'efficacia delle prassi adottate. Nell'ambito di tali servizi può essere previsto l'utilizzo di tutor specializzati.

- *Esenzione tasse universitarie per studente portatore di handicap con disabilità grave.*

Un ulteriore caso di interesse sottoposto all'attenzione di questo Garante ha riguardato la tematica dell'applicabilità, agli studenti con invalidità di particolare gravità, dell'esonero della tassa di iscrizione e dei contributi universitari.

In particolare, un genitore di uno studente disabile, iscritto ad un corso di laurea dell'Ateneo, lamentava di aver dovuto corrispondere i contributi universitari per l'a.a. 2018/2019, nonostante lo stato di portatore di handicap del figlio in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 104/92.

L'istante lamentava che l'Ufficio DSA dell'Ateneo aveva richiesto, al fine del riconoscimento dell'esonero dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari, copia della certificazione attestante il possesso dell'invalidità civile con percentuale, ritenendo non valida la certificazione di handicap di cui all'art. 3, comma 3, della Legge 104/92 (di disabilità con gravità). In conclusione, chiedeva il rimborso dei contributi versati in quanto ritenuti non dovuti.

Investito della questione, il Garante constatava la legittimità dell'istanza in esame.

Analizzata la tematica dell'esonero parziale o totale delle tasse universitarie⁵, si rilevava che, nel caso specifico di studenti con invalidità, gli Atenei dovessero uniformarsi alla precisa regola stabilita dall'art 9, comma 2 del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68⁶, secondo la quale debbano essere esonerati totalmente dalle tasse gli studenti che presentino una invalidità ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. 104/92, o con invalidità pari o superiore al 66%.

⁵ L'esonero parziale o totale delle tasse universitarie può essere ottenuto per motivi di merito, di reddito o di invalidità. Lo Stato ha, infatti, il precipuo compito di garantire l'accesso all'università a tutti, inclusi i meritevoli senza mezzi economici o i soggetti che sono diversamente abili. Cosicché, tutti gli Atenei sono tenuti a prevedere l'esonero delle tasse universitarie in base a questi criteri, sebbene godano di autonomia nello stabilirne l'ammontare delle tasse e della riduzione dalle stesse.

⁶ L'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 prevede che: *"Le Istituzioni e le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio e gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento"*.

Posto che ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. n. 104/1992, è persona disabile “... *colui che presenta una minorazione fisica, psichica, o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione*”, e che il successivo comma 3 della L. n. 104/92⁷ specifica i casi in cui la disabilità è connotata da particolare gravità, occorre chiarire se lo studente *de quo* (disabile con certificazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della medesima Legge) potesse avvalersi dell'esonero delle tasse secondo il disposto di cui all'art. 9, comma 2, del Decreto Legislativo 68/12.

Ed invero, il dubbio interpretativo determinato dall'apparente incoerenza prevista nella citata norma, tra l'esonero concesso espressamente a chi si avvalga della certificazione come da articolo 3, comma 1 della Legge 104, e la circostanza che nulla si dica per chi si avvalga della certificazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della medesima Legge, aveva indotto gli Uffici dell'Ateneo a ritenere escluso lo studente disabile con certificato di gravità dall'esonero previsto dall'art. 9 D.Lgs cit..

Suggerendo una interpretazione della norma, che tenesse conto, oltre del dato letterale, della *ratio legis*, questo Garante chiariva che il mancato riferimento nell'art. 9, comma 2, al comma 3, dell'art. 3 della L. 104, non rispondeva alla volontà del legislatore di escludere i casi di disabilità con gravità (posto che il comma 1 esprime il concetto di disabile in generale e che il comma 3 specifica il concetto di gravità, era evidente che i casi di disabilità con gravità non erano specificamente indicati dalla norma, ovvero dall'art. 9, comma 2, D.Lgs cit., perché evidentemente compresi nella previsione generale di cui al comma 1).

Successivamente anche il MIUR, chiamato a rispondere al quesito sollevato rispetto all'interpretazione dell'articolo 9, comma 2 del Decreto Legislativo 68/12, confermava, l'interpretazione di cui sopra e che, se sono esonerati gli studenti disabili

⁷ L'art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992 prevede: “Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.”

di cui all'art. 3, comma 1, della L. 104, *“a maggior ragione sono esonerati gli studenti con certificazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della Legge”*.

Alla luce della più corretta interpretazione del dato normativo e ritenuto il diritto dello studente *de quo*, con certificazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge della L. 104/92, ad essere esonerato dal pagamento delle tasse universitarie, si suggeriva, dunque, l'accoglimento della richiesta.

L'Università, aderendo all'interpretazione normativa di cui sopra, accoglieva l'istanza e restituiva allo studente la somma erratamente riscossa per contributo annuale.

-Decadenza dalla carriera universitaria.

Anche nell'anno 2019, il Garante degli Studenti è stato investito, con diverse segnalazioni, della questione relativa alla decadenza dalla carriera universitaria.

Ed invero, l'art. 149 del R.D. n. 1592 del 31.08.1933 stabilisce che *“Coloro i quali abbiano compiuto l'intero corso degli studi universitari senza conseguire la laurea o il diploma, o che, per qualsiasi motivo, abbiano interrotto gli studi stessi, qualora intendano esercitare i diritti derivanti dalla iscrizione, sono tenuti a chiedere ogni anno all'università o istituto la ricognizione della loro qualità di studenti e a pagare la speciale tassa di cui alla tabella H. Coloro i quali, pure avendo adempiuto a tale obbligo, non sostengano esami per otto anni consecutivi, debbono rinnovare l'iscrizione ai corsi e ripetere le prove già superate”*.

Il vigente Regolamento Didattico dell'Ateneo Messinese, conformemente al dettato di cui all'art. 149, comma 2, r.d. n. 592/1993, ha dunque previsto la decadenza nel caso in cui lo studente non sostenga esami per otto anni consecutivi⁸

Trattasi della c.d. decadenza per inattività dalla carriera universitaria.

Questo Garante, in più occasioni ha avuto modo di esprimere in passato criticità in ordine al procedimento amministrativo sottostante.

⁸ L'art. 28, comma 3, del vigente Regolamento Didattico dell'Ateneo prevede *“Lo studente che non sostenga esami per otto anni consecutivi all'anno dell'ultimo esame o a quello dell'ultima iscrizione in corso, se più favorevole, decade dalla qualità di studente. La decadenza non opera nei confronti degli studenti che abbiano terminato tutti gli esami previsti dal proprio corso e che debbano sostenere solo la prova finale”*.

Sebbene la dichiarazione di decadenza dalla qualità di studente universitario di colui che non sostiene esami per otto anni consecutivi ex art. 149, T.U. n. 1592/1993 costituisca una attività amministrativa vincolata dell'Ateneo, si è evidenziato come non sia irrilevante, alla luce della più consolidata giurisprudenza, la comunicazione di avvio del procedimento⁹. La giurisprudenza amministrativa ha infatti in più occasioni ribadito la necessità che la dichiarazione di decadenza sia preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento nei confronti dello studente coinvolto¹⁰.

Peraltro, come sostenuto largamente, la partecipazione al procedimento è *“in via di principio necessaria anche per i procedimenti a connotazione vincolata quante volte l’apporto cooperativo degli interessati possa essere utile alla chiarificazione degli elementi utili per la conclusiva determinazione”* (TAR Campania, 9.11.2011, n. 1809).

Si è segnalato, altresì, come il massimo organo di giustizia amministrativa si sia pronunciato di recente, riconoscendo ad uno studente il diritto alla prosecuzione della propria carriera universitaria, fondando la decisione sulla base del principio del legittimo affidamento¹¹.

⁹Diverse pronunce giurisprudenziali hanno riconosciuto che la comunicazione di avvio del procedimento, proprio nel caso di attività vincolata, *“può avere una sua utilità (con la conseguenza che la sua mancanza rende illegittimo il provvedimento) quando il contraddittorio procedimentale con il privato interessato del procedimento avrebbe potuto fornire all’Amministrazione elementi utili ai fini della decisione, e ciò, a maggiore ragione, dopo l’entrata in vigore dell’art. 21 octies della legge 241/1990”* (v. Consiglio di Stato, 14 novembre 2011, n. 6004; TAR Salerno Campania, 9 novembre 2011, n. 1809; Consiglio di Stato, 26 aprile 2005, n. 1855).

¹⁰ Il Consiglio di Stato (sentenza 15 marzo 2010, n. 1476) ha censurato la condotta di una Amministrazione Universitaria la quale non aveva reso possibile allo studente dichiarato decaduto partecipare al procedimento amministrativo sottostante e ciò appurato che tale partecipazione avrebbe consentito di approfondire circostanze ambigue in merito alla registrazione dell’ultimo esame sostenuto dallo studente.

¹¹ Nel caso sottoposto, l’Università, dapprima, permetteva allo studente di prenotare regolarmente gli esami universitari, nonché partecipare attivamente al proprio corso di laurea e successivamente gli comunicava l’intervenuta decadenza, violando di fatto il principio del legittimo affidamento in base al quale *“la Pubblica Amministrazione nel rispetto dei principi fondamentali fissati dall’art. 97 della Costituzione, è tenuta ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede, cui corrisponde l’onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli del proprio comportamento che abbia ingenerato nel cittadino incolpevole un legittimo affidamento”* (Consiglio di Stato, Seconda Sezione, Parere reso all’adunanza del 6 dicembre 2017 e 9 maggio 201). Il Consiglio di Stato ha rilevato che *“..qualora un atto o un comportamento della P.A. abbia creato un legittimo affidamento nel privato sulla conformità a legge di un certo comportamento, tale affidamento non può essere sacrificato in ragione di motivi di interesse pubblico o, comunque, non può essere sanzionato dall’Amministrazione...”* e che non vi sia, pertanto, dubbio che *“debba riconoscersi l’idoneità degli esami sostenuti e non superati e della partecipazione alle attività accademiche (frequenza di corsi, seminari, prove preselettive, ecc.) ad escludere la decadenza dalla qualità di studente...”*.

In una prospettiva futura e costruttiva, il Garante, inoltre, auspicava un esercizio del potere amministrativo che si improntasse in maniera sempre più pregnante, oltre che al principio di trasparenza dell'azione amministrativa, al principio generale di comportamento secondo buona fede, cui corrisponde l'onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli del proprio comportamento che abbia ingenerato nel cittadino incolpevole un legittimo affidamento.

Suggeriva, dunque: la comunicazione di avvio del procedimento nei confronti dello studente coinvolto in un procedimento di dichiarazione di decadenza dagli studi; l'inserimento nel sistema informatico Esse3 di un avviso concernente l'imminente dichiarazione di decadenza; l'inserimento nello stesso sistema di un blocco al fine di non consentire allo studente dichiarato decaduto di iscriversi ad anni successivi e di pagare le tasse.

Con riferimento ad un caso particolare sottoposto all'attenzione dell'Ufficio del Garante, ovvero di una studentessa dichiarata decaduta dalla carriera universitaria, la quale chiedeva di essere reintegrata al fine di completare il percorso universitario e di sostenere i dieci esami al raggiungimento della laurea, va segnalata la decisione assunta dall'Ateneo, su suggerimento di questo Garante, di revocare in autotutela il provvedimento di decadenza, in considerazione non solo della particolarità del caso specifico e delle circostanze che avevano impedito all'istante di sostenere esami negli otto anni precedenti, ma anche del generale principio di *favor* dello studente al quale ha sempre mostrato di ispirarsi l'attività amministrativa di codesto Ateneo.

Conclusioni

Come per gli anni precedenti, il Garante ha potuto avvalersi del supporto continuativo e della competenza del personale amministrativo dell'Unità Operativa

Supporto Amministrativo al Garante degli Studenti, al quale il sottoscritto esprime la più sincera e sentita gratitudine per la preziosa ed efficace collaborazione.

Per le proprie attività istruttorie, il Garante si è sempre avvalso della collaborazione degli Uffici e del personale amministrativo che ha mostrato, oltre ad un'elevata professionalità, la massima disponibilità e partecipazione.

Anche nell'anno 2019, buona parte dei problemi posti al Garante hanno, infatti, potuto essere affrontati, e trovare il seguito opportuno, avvalendosi della continua e spedita interazione, informalmente attivata, con i diversi uffici dell'Università, senza bisogno di dare luogo a procedure formali.

Nel rassegnare le sintetiche considerazioni che precedono, il Garante rinnova il sincero ringraziamento alle Autorità Accademiche e agli Uffici Amministrativi per l'attenzione e la collaborazione da essi assicurate.

Il Garante degli Studenti

Avv. Francesca Starvaggi